



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. W.A. n. 2804/2023/Auto/Area III

Torino, 27 aprile 2026.

Ai SINDACI e COMMISSARI
PREFETTIZI dei Comuni della
Provincia
LORO SEDI

All'A.N.A.S. S.p.A.
Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Piemonte

Alla CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO
Area Lavori Pubblici
Servizio Monitoraggio e Sicurezza
Stradale

Alla QUESTURA

AI COMANDO PROVINCIALE
ARMA DEI CARABINIERI

AI COMANDO SEZIONE POLIZIA
STRADALE

All'ANCI Piemonte

All'ACI Torino
TORINO

e, p.c.

OGGETTO: Individuazione delle strade ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 20.6.2002, n. 121 e ss.mm.ii. Integrazioni. Decreto prefettizio n. 99313 in data 24 aprile 2026.

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette l'unito decreto con il quale sono state previste alcune integrazioni e precisazioni riguardo al decreto n. 31875 del 9 febbraio 2026.

Si richiama l'attenzione sulla prescrizione indicata nel decreto in oggetto relativa al numero massimo di dispositivi attivabili contemporaneamente nell'ambito dello stesso Comune qualora siano autorizzati più tratte stradali nel relativo territorio.

Al riguardo, per agevolare l'applicazione di tale criterio si allega l'unita tabella simulativa.

Si invitano inoltre gli Enti in indirizzo a dare preventiva comunicazione all'utenza, con cadenza quindicinale, dei servizi che saranno svolti mediante l'attivazione dei dispositivi di controllo da remoto e delle tratte stradali in cui gli stessi verranno effettuati.

IL PREFETTO
(Cafagna)



Il Prefetto della provincia di Torino

Fasc. n.2804/2023

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e il D.P.R. 16/12/1992 n.49 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 4 comma 2, del D.L. 121 del 20/06/2002, convertito in L. n.168 dell'1/08/2002 che attribuisce al Prefetto la competenza all'individuazione delle strade sulle quali è possibile l'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 del Codice della Strada senza obbligo di contestazione immediata;

VISTO il decreto prefettizio Prot. n. 31875 del 9 febbraio 2026, con il quale sono state individuate nel territorio della provincia di Torino le localizzazioni per le postazioni di rilevamento automatico della velocità;

RILEVATO che successivamente sono pervenute richieste di integrazione e/o modifica da parte dei seguenti Comuni in merito ai tratti stradali dove consentire l'installazione dei dispositivi in argomento:

- BEINASCO
- BOLLENGO
- CANDIA CANAVESE
- CASELLE TORINESE
- CAVAGNOLO
- CHIERI
- COLLENGO
- RIVOLI
- VAUDA CANAVESE

VISTO il decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2024, n.123, recante "Modalità di circolazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del dlgs. 285 del 1992" con cui sono state definite, tra l'altro, le nuove modalità e condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo ove installare tali dispositivi, nonché le modalità d'uso degli stessi;

VISTE le note della Sezione della Polizia Stradale di Torino prot. n.96869 del 3/3/2026 e del Comando Provinciale dei Carabinieri n. 171/44-29-2009 OL del 31/3/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni e valutazioni emerse in esito alle riunioni dell'Osservatorio sul monitoraggio degli incidenti stradali, costituito in seno alla Conferenza Provinciale Permanente di questa sede, tenutesi il 25 giugno e il 1° dicembre 2025, in cui sono stati indicati, secondo quanto previsto dalla legge e a seguito della ricognizione, i criteri per la individuazione delle postazioni;

VISTO quanto condiviso nelle riunioni della Conferenza Provinciale Permanente di cui all'art 11 del



Il Prefetto della provincia di Torino

decreto legislativo n. 300/1999 in materia di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale, tenutesi in data 23 gennaio 2026, e 18 marzo 2026, cui hanno partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia operanti nel territorio provinciale, di ANCI, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, del Corpo di Polizia Locale del Comune di Torino, dell'ANAS, dell'Associazione Familiari Vittime della Strada;

TENUTO CONTO delle valutazioni condivise nella riunione della Conferenza Permanente in data 24 aprile 2026 e dei criteri di pianificazione operativa concordati in quella sede ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.M. 11/4/2024;

RILEVATO che nell'Allegato 2 del decreto Prot. n. 31875 del 9 febbraio 2026 al n. d'ordine 6 per un mero errore materiale è indicato il seguente tratto :

Strada SP/SS	Comune	Tronco (eventuale Denominaz. Secondaria strada) o tratti nel centro abitato	Progressiva DA m	Progressiva A m
178	Rivoli	via Rivalta	v.le Beltramo	confine con Alpignano

laddove la denominazione corretta del tratto è la seguente:

Strada SP/SS	Comune	Tronco (eventuale Denominaz. Secondaria strada) o tratti nel centro abitato	Progressiva DA m	Progressiva A m
143	Rivoli	via Rivalta	0	1.150

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla necessaria rettifica e di procedere all'integrazione delle postazioni di rilevamento nel territorio della provincia di Torino, in conformità con i criteri condivisi dall'Osservatorio sul monitoraggio degli incidenti stradali e già approvati dalla Conferenza Permanente;

CONSIDERATO che le proposte pervenute sono state esaminate utilizzando gli stessi criteri seguiti per l'individuazione dei tratti autorizzati con il sopra citato decreto del 9 febbraio 2026 e che in esito all'istruttoria effettuata tenuto conto del tasso di incidentalità e delle caratteristiche delle strade risultano autorizzabili i tratti indicati nell'allegato al presente provvedimento;

RILEVATO che le richieste di integrazione pervenute dai Comuni di Vauda Canavese e Cavagnolo non sono risultate accoglibili in quanto, rispettivamente non rientrante nei criteri e condizioni come sopra stabiliti in via generale e relativa a un tratto già compreso nel decreto adottato il 9 febbraio 2026;

RILEVATO altresì che il tratto di V. Suor Vincenza richiesto dal Comune di Caselle Torinese non rientra nei criteri sopra indicati;



Il Prefetto della provincia di Torino

RITENUTO opportuno, anche in considerazione di quanto emerso e condiviso nell'ambito dell'Osservatorio sull'incidentalità stradale, che, al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza stradale e principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, si debba individuare nella soglia del 30% delle tratte autorizzate il limite massimo dei dispositivi di controllo della velocità attivabili contemporaneamente;

CONSIDERATO che tale percentuale consente di assicurare una presenza significativa dei controlli sulle tratte caratterizzate da maggiore incidentalità, evitando al contempo una diffusione indiscriminata e simultanea degli stessi, in coerenza con criteri di selettività e rotazione, e che la previsione di un minimo pari ad un dispositivo attivabile garantisce in ogni caso l'effettività del controllo anche nei comuni con un numero ridotto di tratte autorizzate;

RITENUTO pertanto opportuno ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. c) del DM 11/4/2024 individuare il sopra indicato criterio per l'attivazione contemporanea dei dispositivi nell'ambito del medesimo Comune;

DECRETA

Ad integrazione del decreto Prot. n. 31875 del 9 febbraio 2026 sono individuati gli ulteriori tratti di strada -diversi dalle Autostrade e dalle Strade Extraurbane principali- dove è autorizzata la collocazione di postazioni fisse o mobili di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del D.M. 11/4/2024 per il rilevamento a distanza delle violazioni gli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, indicati nell'unito elenco (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

A rettifica del decreto Prot. n. 31875 del 9 febbraio 2026 il tratto indicato nell'Allegato 2 del medesimo provvedimento al n. d'ordine 6 è eliminato in quanto sostituito dal tratto corretto come denominato al n. 15 dell'Allegato 3 del presente decreto.

Nei tratti stradali autorizzati con il sopra citato decreto Prot. n.31875 del 9 febbraio 2026 e con il presente provvedimento integrativo, per assicurare un'adeguata rotazione ed una efficiente ripartizione nei controlli ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. c) del D.M. 11/4/2024, nell'ambito di ciascun Comune in cui sono autorizzati più tratti stradali non è in ogni caso possibile utilizzare contemporaneamente nelle 24 ore i dispositivi fissi o mobili di controllo della velocità da remoto su più del 30 % delle tratte autorizzate .

In ogni caso dovrà essere privilegiato il criterio fondamentale della sicurezza stradale.

Si richiama l'integrale applicazione del D.M.11/4/2024 ed in particolare, per la collocazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo in questione, delle condizioni tecniche indicate nell' allegato A, punto 2, dal citato D.M.11/4/2024, avendo altresì cura di provvedere alla corretta pres segnalazione e visibilità delle postazioni in argomento, secondo quanto disciplinato dal capo 7, dell'Allegato al decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 13.6.2017, n.282.



Il Prefetto della provincia di Torino

Si richiamano altresì l'art.208 e l'art. 142 commi 12 bis, ter e quater C.d.S. nonché il D.M. 30/12/2019 in merito all'attribuzione e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti anche dalla violazione dei limiti di velocità alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, segnaletica e barriere stradali ed al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni, con obbligo di rendicontazione annuale.

Torino, data del protocollo

IL PREFETTO

[Handwritten signature]

ALLEGATO 3 ORDINANZA FASC. 2804 /2023

n. ordine	Strada SP/SS	Comune	Tronco (eventuale Denominaz. Secondaria strada) o tratti nel centro abitato	Progressiva DA m	Progressiva A m
1		Beinasco	Strada Torino	9.000	10.200
2	338	Bollengo		19.280	24.625
3	26	Candia Canavese		15.000	17.200
4		Caselle Torinese	ex Sp 2	14.300	
5		Caselle Torinese	ex sp 13	637	
6		Caselle Torinese	Strada Ciriè		
7		Caselle Torinese	Via Venaria		
8		Caselle Torinese	Strada Malaghero		
9		Caselle Torinese	Strada Leini		
10		Caselle Torinese	Strada Torino		
11		Caselle Torinese	V.le Bona		
12		Chieri	strada Fontaneto		
13		Collegno	C.so Francia	6.690 Rivoli	7.705 Torino
14		Collegno	viale Certosa	395 c.so Pastrengo	920 Torino
15	143	Rivoli	via Rivalta	0	1.150
16	178	Rivoli	via Alpignano	v.le Beltramo	confine con Alpignano 12.500
17		Rivoli	C.so Francia	11.900 (intersezione c.so Francia/ Via S. Paolo)	(intersezione c.so Francia/c.so Torino – c.so Einaudi)
18	7	Rivoli	C.so C. Allamano	4.865	6.000
19	7	Rivoli	c.so Levi	via Rivalta	c.so Allamano

Allegato - Tabella simulativa limite 30% dispositivi di controllo velocità

Formula applicata:

Numero massimo di dispositivi attivabili contemporaneamente = $\max(1, [0,30 \times n])$

dove n è il numero di tratte autorizzate nel comune.

L'arrotondamento è effettuato per difetto all'unità inferiore.

Tratte autorizzate	30% delle tratte	Max tratte attive contemporaneamente
1	0.30	1
2	0.60	1
3	0.90	1
4	1.20	1
5	1.50	1
6	1.80	1
7	2.10	2
8	2.40	2
9	2.70	2
10	3.00	3
11	3.30	3
12	3.60	3
13	3.90	3
14	4.20	4
15	4.50	4
16	4.80	4
17	5.10	5

18	5.40	5
19	5.70	5
20	6.00	6
21	6.30	6
22	6.60	6
23	6.90	6
24	7.20	7
25	7.50	7
26	7.80	7
27	8.10	8
28	8.40	8
29	8.70	8
30	9.00	9

Nota motivazionale

Al fine di garantire un equilibrato bilanciamento tra esigenze di sicurezza stradale e principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, si è ritenuto opportuno individuare nella soglia del 30% delle tratte autorizzate il limite massimo dei dispositivi di controllo della velocità attivabili contemporaneamente.

Tale percentuale consente di assicurare una presenza significativa dei controlli sulle tratte caratterizzate da maggiore incidentalità, evitando al contempo una diffusione indiscriminata e simultanea degli stessi, in coerenza con criteri di selettività e rotazione.

La previsione di un minimo pari ad un dispositivo attivabile garantisce in ogni caso l'effettività del controllo anche nei comuni con un numero ridotto di tratte autorizzate.